

CONTRATTO PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI DOMICILIARI ED AMBULATORIALI DI RIABILITAZIONE NEUROMOTORIA

valevole per gli anni 2026-2028

fra

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI BOLOGNA, di seguito denominata anche **AUSL BO**, (C.F. e P.I. 02406911202) con sede legale in Bologna, Via Castiglione n. 29, CAP 40124 nella persona della Direttrice Generale Dr.ssa Anna Maria Petrini;

e

CENTRO DI RIABILITAZIONE AXIA, società cooperativa sociale ETS di Bologna, con sede legale a Bologna, via Grieco n. 8 Partita IVA e codice fiscale 04211390374, di seguito denominato "**Centro**", nella persona del Legale Rappresentante Paolino Erika nata a [REDACTED] il [REDACTED]

Premesso che:

- l'art. 26 della l. 833/1978, relativo alle prestazioni di riabilitazione, prevedeva che l'Unità Sanitaria Locale, quando non sia in grado di fornire il servizio direttamente, vi provvede mediante convenzioni con istituti esistenti nella Regione o anche in altre Regioni, aventi i requisiti indicati dalla legge;
- le "Linee guida del Ministero della Sanità per le attività di riabilitazione", provvedimento della conferenza stato - regioni del 7 maggio 1998, adottano, quale modello di riferimento, un percorso integrato socio-sanitario onde amplificare e rinforzare l'intervento riabilitativo, "consentendo l'inserimento o il reinserimento del disabile nei diversi cicli della vita sociale e il miglioramento della sua qualità della vita e della sopravvivenza";
- il Centro Ambulatoriale di Riabilitazione AXIA, con sede in Via Grieco, 8 – Bologna è stato fin qui convenzionato ai sensi dell'art. 26 della l. 833/1978, e ha sottoscritto contratti di fornitura dal 1994, dapprima con l'Azienda USL Città di Bologna e successivamente con l'Azienda USL di Bologna;
- con il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni e con i provvedimenti attuativi del d.p.r. 14 Gennaio 1997 e del successivo d.p.c.m. 29 novembre 2001 in materia di definizione dei livelli essenziali di assistenza, si è superato completamente il quadro di riferimento preesistente per cui lo stesso art. 26 della l. 833/1978 ha perduto la sua ragion d'essere. Le strutture già a tale titolo convenzionate avrebbero dovuto, infatti, essere autorizzate, a seconda delle caratteristiche, quali "Aree di degenza", residenze e/o semiresidenze sanitarie, "Presidi" o "Centri" di Medicina fisica e riabilitativa pubblici o privati, ed essere, a tal titolo, autorizzati all'esercizio e, eventualmente, accreditati in vista della successiva loro abilitazione, attraverso l'instaurazione dei rapporti contrattuali di cui all'art. 8 quinquies del d. lgs. 502/1992 e s.m.i. per l'erogazione dell'assistenza con oneri a carico del Servizio Sanitario Nazionale;
- l'iter regionale previsto dalla d.g.r. 1802/2006 (trasformazione del regime ex art. 26) ha avuto compimento con la definizione, nella d.g.r. 290/2010, di un documento di Revisione delle tariffe relative alle prestazioni dei Centri Ambulatoriali di Riabilitazione (CAR) delle strutture ex art. 26 della l. 833/1978;

Preso atto che:

- il Centro è in possesso di regolare autorizzazione all'esercizio delle attività sanitarie;
- con Determinazione del Direttore Generale Cura della Persona, Salute e Welfare della Regione Emilia Romagna n. 12426 del 18 giugno 2024 è stato concesso alle strutture sanitarie:
 - Poliambulatorio privato Centro di Riabilitazione Axia, Via Grieco n. 8, Bologna
 - Presidio Ambulatoriale di Recupero e Rieducazione funzionale Axia – Sezione Ponticella, via del Rio via del Rio n.26/a, San Lazzaro di Savena (BO)

il rinnovo dell'accreditamento istituzionale con variazione di denominazione della società titolare ora denominata Centro di Riabilitazione AXIA Società Cooperativa sociale ETS di Bologna, con validità quinquennale a decorrere dalla data di adozione del provvedimento;

- l'accreditamento del Poliambulatorio privato Centro di Riabilitazione Axia, è concesso quale Poliambulatorio per: Centro ambulatoriale di riabilitazione per attività riabilitative (neuromotoria, logopedica e psicomotoria) per pazienti adulti e in età evolutiva; Ambulatorio per le visite di Fisiatria, Fisiokinesiterapia e rieducazione funzionale (Recupero e riabilitazione funzionale);
- l'accreditamento del Presidio Ambulatoriale di Recupero e Rieducazione funzionale Axia, è concesso quale: Presidio ambulatoriale di medicina fisica e riabilitazione per le attività riabilitative fisioterapiche e per la psicomotricità e trattamento logopedico.

Considerato che:

- l'Azienda USL ha la necessità di garantire ai propri assistiti prestazioni riabilitative nell'ambito territoriale di competenza con costi a carico del Servizio Sanitario Regionale, avvalendosi del privato accreditato ad integrazione dell'offerta erogata presso le Strutture pubbliche;
- tale attività è rivolta anche a persone con caratteristiche di disabilità che da anni sono seguiti all'interno di un percorso riabilitativo conforme ai bisogni rilevati, garantito da un'esperienza pluriennale di collaborazione fra il Centro e l'AUSL BO;
- il Centro è una struttura facilmente accessibile nel territorio di competenza dell'Azienda USL per garantire questa tipologia di trattamenti, e a tutt'oggi è in corso un rapporto contrattuale per l'erogazione di attività riabilitativa;

Dato atto che:

- a marzo 2019, l'AUSL di Bologna ha avviato con il Centro il Progetto sperimentale Early Supported Discharge per la presa in carico fisioterapica domiciliare di cittadini con esiti di frattura di femore in dimissione dal reparto di ortopedia entro 48 ore dalla dimissione;
- nel 2021, considerati i risultati positivi ottenuti col progetto Early Supported Discharge per la riabilitazione di pazienti con frattura di femore in dimissione, l'attività di presa in carico riabilitativa post dimissione è stata estesa anche ai pazienti sottoposti a chirurgia elettiva di anca e ginocchio in dimissione;
- il progetto, che ha dato risultati positivi per l'organizzazione, migliorando l'utilizzo dei posti letto, e per i pazienti, che ricevono un'offerta riabilitativa conforme ai bisogni rilevati, garantita dalla esperienza pluriennale di collaborazione e integrazione fra l'AUSL e il Centro, è proseguito fino ad oggi.

Richiamati:

- gli artt. 8 bis, 8 quinquies e 8 octies D.Lgs. 502/92 e ss.mm.ii., che disciplinano le modalità procedurali per la stipula di accordi contrattuali con le strutture e i professionisti privati accreditati finalizzati all'erogazione di prestazioni assistenziali;
- il Decreto del Ministero della salute 19 dicembre 2022, che ha dato attuazione a quanto disposto all'art. 8 quater del D.Lgs. 502/1992, definendo i criteri che le Regioni devono adottare nei propri ordinamenti per la valutazione in termini di qualità, sicurezza ed appropriatezza delle attività erogate, per l'accreditamento e per gli accordi contrattuali con le strutture sanitarie;
- la legge regionale dell'Emilia Romagna 06 novembre 2019, n. 22 "Nuove norme in materia di autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private. Abrogazione della legge regionale n. 34 del 1998 e modifiche alle leggi regionali n. 2 del 2003, n. 29 del 2004, n. 4 del 2008";
- la determinazione n. 5460 del 01/04/2020 della Direzione Generale Cura della Persona Salute e Welfare ad oggetto "presa d'atto delle strutture sanitarie private accreditate interessate da quanto disposto dal comma 3, dell'art. 23, della l.r. 22/2019";
- la deliberazione della Giunta regionale dell'Emilia Romagna 6 giugno 2022, n. 886 "Approvazione di nuove disposizioni operative in materia di accreditamento delle strutture sanitarie in attuazione della l.r. n. 22/2019";

- la nota della regione Emilia-Romagna, Prot. 02/08/2022.0710603.U., ad oggetto "Indicazioni in merito alla scadenza dei provvedimenti di accreditamento delle strutture pubbliche e private";
- la deliberazione della Giunta regionale dell'Emilia Romagna 19 giugno 2023, n. 1023 "Rettifica deliberazione n. 932 del 12 giugno 2023 "Aggiornamento indirizzi di programmazione regionale in tema di accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private. Modifiche alle proprie delibere n. 44/2009 e n. 1803/2020";
- la delibera di Giunta regionale dell'Emilia Romagna 13 novembre 2023 n. 1919 "Legge Regionale n. 22/19 - Procedure applicative in materia di Autorizzazione delle attività sanitarie e di Comunicazione di svolgimento di attività sanitaria. Prime indicazioni di Anagrafe Regionale";
- la delibera di giunta regionale n. 1314 del 1 luglio 2024 "Attuazione del D.M. del Ministro della Salute 19 dicembre 2022. Approvazione Requisiti Generali di Accreditamento delle Strutture Sanitarie Pubbliche e Private";
- la delibera di giunta regionale n. 1470 del 8 luglio 2024 "Attuazione del D.M. del Ministro della Salute 19 Dicembre 2022. Approvazione Criteri di Selezione delle Strutture Private Accreditate", la quale fissa i criteri per la selezione dei soggetti privati ai fini della stipula degli accordi contrattuali, a valere dal gennaio 2026;
- la delibera di giunta regionale n. 691 del 12 maggio 2025 "Accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private: conferma requisiti generali di cui alla delibera n. 1314/2024 e sospensione dell'efficacia di quanto disposto con la delibera 1470/2024 ex art. 36 della L. 193/2024;
- la deliberazione della Giunta regionale dell'Emilia Romagna 18 ottobre 2004, n. 2068: "Il sistema integrato di interventi sanitari e socio-assistenziali per persone con gravissime disabilità acquisite in età adulta. Prime indicazioni";
- la legge regionale 19 febbraio 2008, n. 4 "Disciplina degli accertamenti della disabilità – Ulteriori misure di semplificazione ed altre disposizioni in materia sanitaria e sociale" e successive modifiche e integrazioni;
- la deliberazione della Giunta regionale dell'Emilia Romagna 30 luglio 2004, n. 1628 "Adeguamento delle tariffe delle prestazioni effettuate dai centri riabilitativi di cui all'art. 26 della legge 833/1978";
- la deliberazione della Giunta regionale dell'Emilia Romagna 18 dicembre 2006, n. 1802 "Approvazione della sperimentazione per verificare la casistica trattata, le tipologie di intervento e prestazioni effettuate nei centri riabilitativi ex art. 26 l.833/1978 e il relativo impatto sulla specialistica ambulatoriale. Finanziamento all'Azienda USL di Forlì" che recepisce gli esiti del lavoro del Gruppo costituito ai sensi della d.g.r. 1628/2004, in merito all'analisi della casistica e delle prestazioni effettuate dagli Istituti ex art. 26 l. 833/1978 operanti in Regione Emilia-Romagna, prefigurando il superamento del regime convenzionale per pervenire all'accREDITAMENTO istituzionale, dopo aver valutato la possibilità di individuare una valorizzazione tariffaria specifica per tale casistica, non ricompresa all'epoca nel nomenclatore tariffario regionale vigente;
- la circolare della regione Emilia-Romagna n. 7 del 10 marzo 2010 relativa alle modalità di prescrizione, di erogazione e di rilevazione dei trattamenti derivanti da progetti riabilitativi individuali;
- la deliberazione della Giunta regionale dell'Emilia Romagna 8 febbraio 2010, n. 290 "Revisione delle tariffe relative alle prestazioni dei Centri Ambulatoriali di Riabilitazione (CAR) delle strutture ex art. 26 della l. 833/1978. Ipotesi di ridefinizione dell'assistenza rivolta alle persone con disabilità, fisica, psichica e sensoriale";
- la legge 28 dicembre 2015, n. 208 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502" e, in particolare, l'allegato 4, che introduce il nuovo nomenclatore dell'assistenza specialistica ambulatoriale;
- il Decreto del Ministero della Salute, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, del 23 giugno 2023, di determinazione delle tariffe dell'assistenza specialistica

ambulatoriale e protesica, come previsto dall'articolo 64, commi 2 e 3, del DPCM 21 gennaio 2017;

- la delibera di Giunta regionale dell'Emilia Romagna 23 ottobre 2023, n. 1775 con la quale si è data applicazione al D.M. 23 giugno 2023;
- la delibera di Giunta regionale dell'Emilia Romagna 11 giugno 2024, n. 1059 con la quale è stato definito il nuovo nomenclatore tariffario regionale delle prestazioni di specialistica ambulatoriale a decorrere dal 15 luglio 2024;
- la delibera di Giunta regionale dell'Emilia Romagna 9 dicembre 2024 n. 2278 "Recepimento dell'intesa Stato/Regioni/PPAA di Trento e di Bolzano del 14 novembre 2024, sullo schema di decreto di modifica del decreto 23 giugno 2023 del ministro della salute, di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze, concernente la definizione delle tariffe dell'assistenza specialistica ambulatoriale e protesica: modifica tariffe del nomenclatore tariffario regionale delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale di cui alle delibere n.1775/2023 e n.1059/2024;
- la nota della Regione Emilia Romagna PG/2019/0510035 del 05 giugno 2019 ad oggetto "Chiarimenti Accordo stipulato tra la Regione ed ANISAP Emilia Romagna (DGR 167/2019)";
- la deliberazione della Giunta regionale dell'Emilia Romagna 25 luglio 2022, n. 1238 "Approvazione dello schema di accordo quadro tra Regione Emilia-Romagna e l'associazione regionale istituzioni sanitarie ambulatoriali private (ANISAP) in materia di assistenza specialistica ambulatoriale per il quadriennio 2022-2025";
- l'Intesa sul documento "Piano Nazionale di Governo delle Liste di Attesa per il triennio 2019-2021" della Conferenza Stato-Regioni del 21/02/2019, recepita con la deliberazione della Giunta regionale dell'Emilia Romagna 15 aprile 2019, n. 603 "Piano regionale di governo delle liste di attesa (PRGLA) per il triennio 2019-2021" e della nota PG/2019/0584903 del 08 luglio 2019 ad oggetto "Indicazioni operative in applicazione al Piano Regionale Governo Liste di Attesa (PRGLA) (DGR 603/2019) rispetto all'assistenza specialistica ambulatoriale";
- la deliberazione della Giunta Regionale dell'Emilia Romagna 15 aprile 2024, n. 620 "Interventi straordinari e linee di indirizzo per la riorganizzazione dell'assistenza specialistica per il Contenimento dei tempi d'attesa: prima fase attuativa" nella quale è stato approvato l'allegato 1 "Strategie regionali per il governo dell'accesso alle prestazioni di specialistica ambulatoriale e il contenimento dei tempi di attesa", che stabilisce che le Aziende sanitarie dovranno garantire la piena operatività delle indicazioni in essa contenute, ivi comprese le azioni a medio e lungo termine;
- il Decreto-legge sulle liste di attesa del 7 giugno 2024 n.73 "Misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie", convertito nella legge 107 del 29 luglio 2024;
- la deliberazione della Giunta Regionale dell'Emilia Romagna 23 giugno 2025, n. 972 "Linee di programmazione e finanziamento delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale per l'anno 2025";
- la nota della Regione Emilia-Romagna PG/2015/363361 del 01/06/2015 ad oggetto "Indicazioni operative in merito alla prescrizione dematerializzata di specialistica ambulatoriale";
- la deliberazione della Giunta regionale dell'Emilia Romagna 30 maggio 2011, n. 748 "Sistema CUP – Linee guida regionali";
- la deliberazione della Giunta regionale dell'Emilia Romagna 08 luglio 2013, n. 930 "Adozione piano regionale di diffusione della ricetta medica dematerializzata art. 13 d.lgs. 179/2012 conv. L. 221/2012";
- la nota prot. ASL_BO PG0101115/2022 ad oggetto: "Indicazioni RER su integrazioni con sistemi Regionali e Aziendali e su rendicontazione dell'attività specialistica ambulatoriale mediante il flusso "ricetta dematerializzata" con la quale è stata trasmessa la nota della Direzione Generale Cura della Persona Salute e Welfare, Prot. 01/09/2022.0793036.U.;
- la nota prot. ASL_BO PG0100883/2025 ad oggetto: "Attivazione del nuovo Flusso ASA2 e flusso DSA con decorrenza 1° gennaio 2026; chiusura DEMA al momento dell'erogazione – Obblighi di adeguamento informatico";

- il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” che disciplina il trattamento dei dati personali di natura sensibile e gli adempimenti a carico del Titolare, Responsabile ed Incaricato del Trattamento;
- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
- il decreto legislativo 10 agosto 2018 n. 101 “disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”.
- il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136” ed in particolare il libro II recante “Nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia”, e ss.mm.ii.;
- la legge 6 novembre 2012 n.190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione” ed in particolare l’art. 1 comma 42 lett. L che modifica l’art. 53 del d.lgs. 165/2001, aggiungendo il comma 16-ter che disciplina il cosiddetto “revolving doors” o “pantouflage” per evitare che si creino situazioni di conflitto di interessi nel conferimento di incarichi;
- l’intesa per la legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale tra la Prefettura di Bologna, l’Azienda USL di Bologna, l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna Policlinico S. Orsola-Malpighi, l’IRCCS Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna e l’Azienda USL di Imola, sottoscritta in data 19 giugno 2018;
- la delibera dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per i contratti pubblici (ANAC) n. 371/2022 di aggiornamento delle linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136;
- il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;
- il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”;
- la delibera AUSL Bologna 25 gennaio 2024, n. 40 Approvazione del "Codice di Comportamento per il personale operante nell’Azienda USL di Bologna".
- la delibera AUSL Bologna 31 luglio 2025, n. 289 “Adozione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025-2027”;
- la procedura Aziendale P039AUSLBO “Gestione del contratto di fornitura con il Poliambulatorio Privato Accreditato Centro di Riabilitazione AXIA”.

Considerato che è interesse dell’Azienda USL e del Centro definire un contratto che garantisca che i rapporti in essere tra le parti si mantengano continuativi, costruttivi ed integrati, in linea con quanto fino ad oggi avvenuto.

Tutto ciò premesso, le parti, riconosciuta, accettata e ratificata la premessa come parte integrante e sostanziale del presente atto, convengono quanto segue:

ART. 1 (OGGETTO E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO)

Il presente contratto riguarda prestazioni di riabilitazione:

- a. **DOMICILIARE**, sia in continuità terapeutica alla dimissione ospedaliera, che per pazienti

con gravi patologie croniche e/o degenerative, secondo quanto indicato nel documento dell'azienda USL "Appropriatezza e omogeneità dell'intervento riabilitativo domiciliare" e nel Regolamento per l'erogazione di Assistenza Domiciliare nel territorio dell'Azienda USL di Bologna (RA53);

- b. **AMBULATORIALE**, denominate TRATTAMENTO DERIVANTE DA UN PROGETTO RIABILITATIVO INDIVIDUALE (per seduta individuale, codice Nomenclatore Tariffario regionale 938901 e per seduta collettiva codice NTR 938902) erogabili a favore di cittadini residenti nell'Azienda USL di Bologna sia minori che adulti con quadri di pluripatologia che necessitano di trattamenti complessi e multidisciplinari;

erogabili a favore di cittadini residenti nell'AUSL BO.

Le prestazioni sono comprensive sia dell'attività svolta direttamente sul paziente sia di tutte quelle attività collegate che ne consentono una presa in carico globale. In particolare, "in conformità ai piani di attività oltre che in coerenza con eventuali intese quadro regionali" come dispone la d.g.r. 426/2000, si tratta di prestazioni ambulatoriali di rieducazione neuromotoria, logopedica e psicomotoria.

In riferimento alle prestazioni afferenti alla psicologia, si ritiene esse siano ricomprese nella denominazione e nella tariffa della prestazione denominata "Trattamento derivante da un progetto riabilitativo individuale" in quanto riconducibili alle caratteristiche di multiprofessionalità di un Centro di Riabilitazione.

Le parti danno atto che l'AUSL BO ogni anno definisce con il Centro il piano di produzione, nel rispetto delle indicazioni di cui al presente accordo.

Le parti si impegnano a valutare e a costruire protocolli per l'erogazione di interventi riabilitativi di gruppo.

Il Centro si impegna a fornire le prestazioni suddette secondo le indicazioni del Coordinatore di Unità Assistenziale (UA) dell'Azienda USL il quale, quando il trattamento viene assegnato al Centro stesso, invia al Coordinatore del Centro la documentazione utile all'attivazione del trattamento presso il Centro:

- a. Per l'attività **DOMICILIARE**, sia per minori che per adulti:
1. il Progetto Riabilitativo Individuale, redatto dal Medico specialista e/o altre indicazioni Mediche definite all'interno di PDTA;
 2. il modulo di attivazione contenente:
 - i dati anagrafici dell'utente;
 - il profilo (doc. "Appropriatezza e omogeneità dell'intervento riabilitativo domiciliare"), con i relativi accessi richiesti;
 - la priorità dell'intervento;
 - l'indicazione del Coordinatore di UA di riferimento;
- b. Per l'attività **AMBULATORIALE**, sia per minori che per adulti/anziani, oltre alla documentazione indicata sopra, occorre il modulo prescrizione/proposta contenente il codice NTR 938901 TRATTAMENTO DERIVANTE DA UN PROGETTO RIABILITATIVO INDIVIDUALE Per seduta individuale di 60 minuti (ciclo di 20 sedute) o il codice NTR 938902 TRATTAMENTO DERIVANTE DA UN PROGETTO RIABILITATIVO INDIVIDUALE Per seduta collettiva di 60 minuti e massimo 5 pazienti per gruppi omogenei di patologia (Ciclo di 20 sedute).

La valutazione funzionale e la definizione del piano di trattamento sono di pertinenza del fisioterapista/logopedista del Centro.

Al termine del trattamento il fisioterapista/logopedista del Centro invia al Coordinatore di UA dell'AUSL BO e al medico inviante la relazione conclusiva.

Se insorgono necessità aggiuntive di trattamento (previsto solo nei pazienti segnalati come continuità terapeutica), qualora la richiesta superi le prestazioni previste dal profilo, il fisioterapista/logopedista del Centro contatta lo specialista inviante per un'eventuale rivalutazione.

Il Coordinatore di UA dell'AUSL BO garantisce il monitoraggio mensile del budget assegnato per le prestazioni, che verrà discusso in seno al Dipartimento della Riabilitazione nell'ambito della verifica quadrimestrale dell'attività.

Quanto sopra indicato nel rispetto della Procedura Aziendale P039AUSLBO.

ART. 2 (DEFINIZIONE DEL BUDGET)

Alle prestazioni erogate come "trattamento derivante da un progetto riabilitativo individuale, per seduta individuale", codice NTR 938901, si applica la tariffa pari ad Euro 40,00 onnicomprensiva (escluso IVA), così come previsto dalla d.g.r. 290/2010 e dal Nomenclatore Tariffario Regionale vigente.

Alle prestazioni erogate come "trattamento derivante da un progetto riabilitativo individuale, per seduta collettiva", codice NTR 938902, si applica la tariffa di euro 16,00 (escluso IVA) così come previsto dal Nomenclatore Tariffario Regionale vigente.

Alle prestazioni "Trattamento riabilitativo domiciliare" si applica la tariffa di Euro 48,43 onnicomprensiva (escluso IVA), definita nel 2007 a partire della tariffa prevista dalla d.g.r. 1628/2004, pari a € 46, revisionata a seguito di una valutazione, da parte degli uffici competenti dell'Azienda USL, dei costi di erogazione del servizio.

Nel modulo di attivazione possono essere richieste due prestazioni indirette per ciclo (es: incontri di equipe, partecipazione a gruppi operativi legge 104). Tali prestazioni sono da considerarsi non soggette a tariffazione (circolare regionale Direttiva tariffe NPIA del 07 luglio 2009).

In applicazione alle disposizioni contenute nei commi 960-963 dell'articolo unico della l. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016) alle prestazioni rese dal Centro si applica un'aliquota IVA al 5%.

Il tetto annuale massimo complessivo invalicabile, assegnato per ciascun anno di validità del presente contratto, per l'erogazione di prestazioni a favore di cittadini residenti in questa Azienda USL ammonta a **1.345.853 €, al lordo dell'eventuale quota di compartecipazione**, di cui:

- 367.122 € per 8.741 prestazioni di riabilitazione ambulatoriali
- 673.622 € per 13.247 prestazioni di riabilitazione domiciliari
- 305.109 € per 6.000 prestazioni di riabilitazione domiciliari da dedicare al progetto Early Supported Discharge

Tale suddivisione è passibile di rimodulazione in base alle necessità e all'avvio dell'attività di gruppo (codice NTR 938902) a seguito della definizione dei protocolli.

L'importo è comprensivo dell'applicazione della l. 208/2015 (IVA al 5%).

Ogni anno la Direzione dell'Azienda USL concorda il Piano di Produzione nei limiti del tetto economico individuato. Le parti si danno reciprocamente atto della necessità di rispettare la programmazione concordata per tutto il periodo di validità del presente contratto. Le parti si impegnano a programmare l'attività affinché questa sia distribuita su tutto l'arco dell'anno e non si generino sospensioni di servizio. Eventuali prestazioni erogate in aggiunta al budget annuale concordato non daranno corso a pagamento.

Qualora l'utente debba corrispondere la quota di compartecipazione questa sarà incassata dall'Azienda USL, con verifica da parte del Centro che l'assistito abbia corrisposto tale quota. È compito del Centro assicurarsi che il cittadino abbia pagato il ticket qualora dovuto. In tal caso il Centro dovrà addebitare all'Azienda USL l'importo delle prestazioni al lordo della quota di

compartecipazione. Se, a seguito dei controlli effettuati dall'Azienda USL sull'incasso del ticket, se ne riscontrasse il mancato incasso, l'importo del ticket verrà addebitato al Centro.

ART. 3

(PRESTAZIONI EROGATE A CITTADINI NON RESIDENTI IN AZIENDA)

Le eventuali prestazioni specialistiche ambulatoriali erogate ad assistiti residenti nelle altre Aziende Sanitarie della Regione Emilia Romagna sono fatturate direttamente alle rispettive Aziende di residenza, pur essendo ricomprese nei flussi informativi inviate all'Azienda USL.

Le eventuali prestazioni specialistiche ambulatoriali erogate ad assistiti residenti in altre regioni italiane non sono inserite nel debito informativo e vengono addebitate direttamente alle AUSL di residenza, con fatturazione diretta, previa acquisizione della specifica autorizzazione da parte di queste ultime, ai sensi di quanto disposto dalla d.g.r. 290/2010.

ART. 4

(LIVELLI STANDARD DI SERVIZIO E CONSERVAZIONE DOCUMENTALE)

Il Centro si rende disponibile a partecipare a percorsi di integrazione tra le strutture pubbliche e quelle private, finalizzati a garantire e potenziare la continuità della cura e qualificare la presa in carico dei pazienti laddove necessaria.

La documentazione relativa all'attività di specialistica ambulatoriale erogata in regime SSN dovrà essere conservata presso il Centro nel rispetto della normativa vigente e della tempistica stabilita nella delibera AUSL Bologna n. 194 del 29 maggio 2025 "Revisione del Massimario Aziendale di Conservazione e scarto". Il massimario è pubblicato sul sito internet aziendale all'indirizzo:

<https://www.ausl.bologna.it/asl-bologna/staff/uoc-affari-general-e-legali/trasparenza/atti-general>

ART. 5

(ADESIONE ALLA RETE SOLE E INTEGRAZIONE DEGLI APPLICATIVI)

Il Centro aderisce al circuito della rete informatica regionale denominata "SOLE".

Qualora il paziente presenti una ricetta dematerializzata, il Centro si impegna a garantire l'invio dell'erogato su ricetta dematerializzata, al fine di assicurare la gestione della ricetta DEMA, dal recupero alla chiusura, secondo le regole previste dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – MEF.

Le integrazioni che si renderanno necessarie saranno a carico del Centro.

ART. 6

(MONITORAGGIO, VERIFICHE E CONTROLLI DELL'ATTIVITÀ EROGATA)

Le parti concordano che l'Azienda USL attivi ed esegua sull'attività svolta dal Centro a favore dei cittadini residenti nel territorio dell'Azienda, a carico del SSN, i controlli di natura amministrativa (contabili, documentali, ecc.), in conformità a quanto previsto nella procedura aziendale P039AUSLBO.

L'Azienda USL potrà, in qualunque momento, effettuare controlli presso il Centro (previo preavviso) sulla documentazione relativa all'attività ambulatoriale di specialistica ambulatoriale erogata in regime SSN, conservata presso il Centro, tendenti ad accertare la congruenza tra prescrizioni, prestazione erogata e relativa tariffa e la corrispondenza con quanto indicato nella banca dati regionale della specialistica ambulatoriale.

I controlli di natura sanitaria saranno, pertanto, finalizzati a verificare la qualità, la congruità e l'appropriatezza delle prestazioni rese, in relazione alle indicazioni nazionali e regionali in materia e ai protocolli e procedure concordati tra le parti, anche tramite la valutazione specifica della documentazione sanitaria prodotta, relativamente alle prestazioni oggetto del presente contratto.

Il Centro si impegna a fornire tutte le informazioni necessarie al monitoraggio ed al controllo

delle attività erogate.

Viene confermato il tavolo tecnico Azienda USL- Centro, coordinato dal Direttore del Dipartimento della Riabilitazione o suo delegato.

Il tavolo tecnico dovrà consolidare modalità e strumenti di monitoraggio sia sul versante delle attività erogate che della qualità, secondo le indicazioni che scaturiscono dalle norme sull'accreditamento, confermandosi anche come luogo di progettazione di nuovi percorsi.

Nel caso di mancato rispetto di quanto sopra indicato si provvederà ad applicare i provvedimenti per inadempienze previsti nel presente contratto.

ART. 7 (MODALITÀ DI ACCESSO, FATTURAZIONE E PAGAMENTO)

Il Centro si impegna a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione intervenuta nei modelli di anagrafe sanitaria delle Strutture (ministeriale e/o regionale), nonché ogni altra rilevazione compresa nel Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS).

Per quando riguarda le modalità di accesso, il percorso amministrativo a cui fa seguito l'emissione della fatturazione mensile, il debito informativo a cui è tenuto il Centro ed i tempi di liquidazione e pagamento degli addebiti, si fa espresso e diretto riferimento alla procedura aziendale P039AUSLBO che individua le diverse modalità operative da applicare a seconda che si tratti di prestazioni riabilitative domiciliari o ambulatoriali.

Preso atto dell'evoluzione in corso relativa ai flussi regionali della specialistica ambulatoriale il Centro s'impegna a rispettare le modalità organizzative di trasmissione dei dati dell'attività erogata che verranno definite dalla RER e declinate a livello locale.

Come previsto dal Decreto del Ministero delle Finanze del 07/12/2018 "Modalità e tempi per l'attuazione delle disposizioni in materia di emissione e trasmissione dei documenti attestanti l'ordinazione degli acquisti di beni e servizi effettuata in forma elettronica da applicarsi agli enti del servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'art. 1, comma 414, della legge 27 dicembre 2017, n. 205", così come modificato dal DM 27/12/2019, dal 1 gennaio 2021 le Aziende Sanitarie hanno l'obbligo di invio di ordini elettronici ai fornitori di prestazioni di servizi.

Pertanto, l'Azienda USL di Bologna emette ordini elettronici a valenza annuale con importi a Budget presunto.

Secondo quanto previsto dalla Delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per i contratti pubblici (ANAC) n. 371/2022 di aggiornamento delle linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari e dalla Delibera ANAC n. 584/2023 ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, è stato acquisito il CIG (Codice Identificativo Gara) in riferimento all'erogazione di prestazioni oggetto del presente contratto:

- B92AD8BE98

Le fatture elettroniche emesse a fronte del processo di ordinazione devono riportare obbligatoriamente il CIG e i dati identificativi dell'ordine, che ha originato la prestazione dei servizi, rappresentati da una tripletta <ID#ISSUEDATE#ENDPOINT>:

- ID= ID del documento (numero dell'ordine)
- ISSUEDATE=data dell'ordine
- ENDPOINT= identificativo del soggetto che ha emesso l'ordine (#UFVSRG#).

La mancanza di uno dei dati obbligatori, comporterà il rifiuto della fattura emessa. Qualora la stessa sia entrata nello SDI, si procederà con richiesta di emissione di nota di credito e contestuale nuova fattura corretta.

Qualora la modalità di fatturazione e/o le prescrizioni tecniche dovessero variare, il Centro dovrà adeguarsi alle stesse.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il CIG sarà riportato in tutti i pagamenti disposti in attuazione del contratto.

Si precisa inoltre che i pagamenti dovranno transitare su conto corrente dedicato, ai sensi dell'articolo 3 della Legge 136/2020.

L'Azienda USL procederà a liquidare mensilmente l'importo addebitato secondo quanto disposto dal D.Lgs. 231/2002, così come modificato dal D.Lgs. 192/2012 e interpretato dall'art. 24 L. 161/2014 (60 giorni dal ricevimento della fattura). Il mancato pagamento della fornitura entro i termini previsti, non dà diritto al fornitore a sospendere la prestazione contrattuale.

La liquidazione e/o avvenuto pagamento non pregiudicano in alcun modo la ripetizione di somme che, sulla base dei controlli sulle prestazioni erogate, risultassero non dovute o dovute in parte. In tal caso è obbligo del Centro emettere nota di credito non appena l'iter dei controlli e delle contestazioni sia divenuto definitivo.

Relativamente a eventuali partite debitorie provvisoriamente sospese, non decorreranno gli interessi legali a carico di questa Azienda USL.

Qualora il Centro ricorra alle formule di finanziamento e anticipo commerciale – ivi incluso il factoring - per fatture riferite a prestazioni rese a favore sia di cittadini residenti nell'AUSL di Bologna sia non residenti non può in nessun caso addebitare oneri a carico dell'Azienda USL.

ART. 8 (INADEMPIENZE E SANZIONI)

Qualora l'Azienda USL riscontrasse che il servizio erogato non fosse conforme ai requisiti richiesti e pattuiti, a seguito di gravi o reiterate irregolarità ed inadempienze, invierà formale diffida con specifica motivazione delle contestazioni e con invito a conformarsi nel termine ritenuto congruo.

Dopo la seconda diffida l'Azienda USL si riserva la facoltà di risolvere immediatamente il contratto senza che la controparte possa vantare alcun diritto di sorta.

ART. 9 (REQUISITI OGGETTIVI E SOGGETTIVI)

Il Centro possiede e deve mantenere per tutta la durata del contratto i requisiti oggettivi di autorizzazione e accreditamento e i requisiti soggettivi previsti dall'art. 94, commi 1, 2, e 5, lett. a), b) e d), e 6, 95, commi 1, lett. a), b) ed e), e 2; art. 96, commi 6, 7, 8, 13 e art. 98, comma 3, lett. b), c), e) ed f), del d.lgs. 36/2023, pena la decadenza del contratto stesso.

Il Centro non deve commettere grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate nell'ambito dei servizi compresi nel SSR, ovvero di altro contratto locale.

Nei confronti del Centro non deve, altresì, esservi una comunicazione da parte della Prefettura di un'informativa antimafia da cui emerga la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 d.lgs. 159/2011 o di un tentativo d'infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 84, comma 4 d.lgs. 159/2011 ed all'articolo 91, comma 6 d.lgs. 159/2011, che determinano l'incapacità del Centro di essere parte contrattuale della pubblica amministrazione.

In conformità a quanto indicato nella nota della Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali (RER) prot. REG PG/2010/160106 del 18 giugno 2010, ai sensi del d.lgs. 159/2011 e ss.mm.ii e dell'art. 4 dell'«Intesa per la legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale sottoscritta tra la Prefettura di Bologna, l'Azienda USL di Bologna, l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna Policlinico S. Orsola-Malpighi, l'IRCCS Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna e l'Azienda USL di Imola», l'AUSL di Bologna comunica alla Prefettura, tramite Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A), i dati relativi al Centro e ai soggetti di cui all'art. 85 del d. lgs. 159/2011, ai fini del rilascio delle informazioni di cui agli art. 91 e 94 del suddetto decreto legislativo.

L'attestazione del possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi è stata autocertificata dal Centro mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni

legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, sottoscritta con modalità di cui all'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Il Centro è tenuto a comunicare tempestivamente all'Azienda USL ogni modifica intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi.

Qualora il Centro perda i requisiti oggettivi e soggettivi successivamente alla stipula del presente contratto e sino al termine della sua validità, il contratto con il Centro si risolve.

ART. 10 (INCOMPATIBILITÀ)

Il Centro, richiamato il regime delle incompatibilità stabilito dall'art. 4, comma 7 della l. 412/1991, nonché della successiva normativa emanata in materia ed in particolare dall'art. 1 della l. 662/1996, si dichiara consapevole che è fatto divieto alle strutture private accreditate, in toto o parzialmente, di avere nel proprio organico o a livello di consulenti personale, medico e non, in posizione di incompatibilità.

Il principio di incompatibilità deve intendersi riferito all'attività professionale sanitaria e non, a qualsiasi titolo espletata presso il Centro da personale dipendente dal SSN, personale convenzionato e personale universitario integrato, ivi compresa l'attività libero-professionale nei confronti di pazienti paganti in proprio.

Pertanto, il Centro si impegna, a fornire, secondo le modalità definite dall'Azienda USL, l'elenco aggiornato del personale del quale, a qualsiasi titolo, si avvale.

L'elenco deve essere trasmesso al Servizio Unico Metropolitano Amministrazione Giuridica del Personale (SUMAGP) dell'Azienda USL di Bologna semestralmente, entro il 30 luglio per la situazione al 30/06 dell'anno in corso e entro il 31 gennaio per la situazione al 31/12 dell'anno precedente.

Il Centro è, comunque, tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione che dovesse intervenire.

ART. 11 (TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: NOMINA A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO AI SENSI DELL'ART. 28 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679)

In merito all'applicazione del Regolamento UE 2016/679 (di seguito "GDPR") e del D.Lgs. 196/03 (di seguito "Codice") le parti si danno reciprocamente atto che Titolare del trattamento è l'Azienda USL (di seguito Azienda).

L'Azienda USL di Bologna in qualità di Titolare del trattamento nomina, mediante sottoscrizione del presente atto, il Centro AXIA quale Responsabile del trattamento allo scopo di procedere al corretto trattamento dei dati relativi all'oggetto del presente contratto (ALLEGATO 5 "DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO").

Il Responsabile del trattamento è tenuto:

1. ad adottare opportune misure atte al rispetto dei requisiti del trattamento dei dati personali previste dall'art. 5 del GDPR;
2. ad adottare le misure di sicurezza previste dall'art. 32 del GDPR, eventualmente indicate dal Titolare del trattamento, dal Garante per la protezione dei dati personali e/o dal Comitato Europeo con propria circolare, risoluzione o qualsivoglia altro provvedimento eventualmente diversamente denominato;
3. ad autorizzare i soggetti che procedono al trattamento, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 29 del GDPR, secondo la procedura interna del medesimo e, comunque, impegnando i medesimi soggetti autorizzati che non siano eventualmente tenuti al segreto professionale affinché rispettino lo stesso livello di riservatezza e segretezza imposto al Titolare del trattamento;

4. ad assistere il Titolare del trattamento, al fine di soddisfare l'obbligo di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti di cui Capo III del GDPR, ai sensi dell'art. 28, comma 1, lett. e) del GDPR.

In particolare, è fatto obbligo al Responsabile del trattamento di attenersi alle istruzioni impartite dal Titolare del trattamento, allegate al presente contratto e da considerare parte integrante dello stesso (ALLEGATO 6 "ISTRUZIONI PER IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI"), oltre a garantire che le operazioni di trattamento siano svolte secondo l'ambito consentito e nel rispetto dei singoli profili professionali di appartenenza, nel rispetto della riservatezza e confidenzialità dei dati.

Il Responsabile del trattamento con la sottoscrizione del presente atto s'impegna a prendere visione e ad attenersi scrupolosamente a tutte le indicazioni di cui alle procedure approvate dall'Azienda USL di Bologna e rinvenibili al link: <https://www.ausl.bologna.it>

La presente designazione è da ritenersi valida per tutta la durata del rapporto contrattuale e si intende comunque estesa ad eventuali futuri contratti aventi ad oggetto servizi analoghi o prestazioni sanitarie ulteriori e che comportino un trattamento di dati personali da parte del Responsabile del trattamento, in nome e per conto del Titolare del trattamento.

Ai fini della responsabilità civile si applicano le norme di cui all'articolo 82 del GDPR.

Resta fermo che, anche successivamente alla cessazione o alla revoca del presente contratto, il Responsabile del trattamento dovrà mantenere la massima riservatezza sui dati e le informazioni relative al Titolare del trattamento delle quali sia venuto a conoscenza nell'adempimento delle sue obbligazioni.

Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si rinvia alle disposizioni generali vigenti in materia di protezione di dati personali, nonché alle disposizioni di cui al presente contratto.

ART. 12 (ADEMPIMENTI AI SENSI DELLA NORMATIVA ANTICORRUZIONE)

Il Centro, ai sensi di quanto previsto nell'art. 1 comma 42 lett. L della legge 6 novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione", garantiscono di non avere nella propria dotazione organica né assumere personale cessato dal rapporto di lavoro, fino ai tre anni successivi alla cessazione, che, negli ultimi tre anni di servizio, in qualità di professionista operante per l'Azienda Sanitaria, abbia esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di quest'ultima, di cui la struttura stessa sia stata destinataria.

Il personale con queste caratteristiche non può svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

L'Azienda USL, in adempimento della L. 190/2012 e del d.Lgs. 33/2013 s.m.i., dichiara di aver adottato con Delibera n. 289 del 31.07.2025 il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027, e con delibera n. 40 del 25.01.2024 il Codice di Comportamento Aziendale di cui al DPR. 62/2013.

Tali atti risultano regolarmente pubblicati sul sito internet aziendale all'indirizzo:

<http://www.ausl.bologna.it/amministrazione-trasparente/disposizioni-general>

L'Azienda USL di Bologna si impegna a rispettarne regole e principi in essi contenuti, dandone piena attuazione.

Parimenti il Centro dichiara di averne preso visione, garantendo il rispetto delle disposizioni in essi contenuti.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, c. 17, L. 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", il Centro ha sottoscritto il patto di integrità adottato dalla Azienda USL di Bologna impegnandosi a rispettarlo.

La mancata sottoscrizione del medesimo impedisce la stipula del contratto locale e la violazione del patto di integrità comporta la risoluzione del contratto.

Il presente Contratto è soggetto alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23, c. 1, lett. d) del d.lgs. 14/3/2013 N. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

ART. 13

(ADEMPIMENTI AI SENSI DELLA INTESA PER LA LEGALITÀ E LA PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE CRIMINALE SOTTOSCRITTA TRA LA PREFETTURA DI BOLOGNA, L'AZIENDA USL DI BOLOGNA, L'AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI BOLOGNA POLICLINICO S. ORSOLA-MALPIGHI, L'IRCCS ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI DI BOLOGNA E L'AZIENDA USL DI IMOLA)

Ai sensi e agli effetti dell'art. 1, c. 17, L. 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, le Strutture dichiarano di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui alla Intesa per la Legalità, sottoscritta il 19.06.2018 con la Prefettura di Bologna, tra l'altro consultabile al sito <http://www.prefettura.it/bologna/multidip/index.htm>, e che qui si intendono integralmente riportate, e a tutela esclusiva della legalità nel settore dei pubblici appalti.

Il Patto di Integrità, che il Centro ha sottoscritto, costituirà parte integrante e ispiratrice in tema di principi di qualsiasi ulteriore contratto sottoscritto, ai sensi dell'art. 8 quinquies del D.lgs. 502/1992, tra Azienda USL di Bologna ed il Centro.

Tuttavia i contratti previsti dal citato articolo - quali il presente - sebbene non assimilabili a contratti di appalto per opere pubbliche o pubbliche forniture costituenti materia e oggetto dei Patti di cui sopra, contengono obblighi e dichiarazioni ispirate alle misure di contrasto ai tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'intesa per la Legalità sottoscritta con la Prefettura di Bologna.

Pertanto le dichiarazioni e gli obblighi ivi previsti e ispirati al Patto di cui sopra, sono da interpretarsi e circoscriversi quali punti di riferimento non al profilo giuridico-normativo collegato alla disciplina degli appalti e delle opere pubbliche, ma a quello dei contratti pubblici per l'esercizio in concessione di un pubblico servizio in ambito sanitario.

ART. 13.1

(OBBLIGO DI DENUNCIA)

Il Centro si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti degli organi societari o dei rispettivi familiari di cui siano venuti a conoscenza i propri organi direttivi o apicali (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).

ART. 13.2

(OBBLIGO DI SEGNALAZIONE ALLA PREFETTURA)

Il Centro si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 13.1 e ciò la fine di consentire, nell'immediato, eventuali iniziative di competenza.

ART. 13.3

(EFFETTI DELLE INFORMAZIONI INTERDITTIVE PRECEDENTI E SUCCESSIVE ALLA STIPULA DEL CONTRATTO)

Quando dalla consultazione della banca dati nazionale unica emerge la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, ed all'art. 91, comma 6, del D.lgs. 159/2011, il Centro non può stipulare con l'Azienda USL contratti di fornitura di prestazioni sanitarie.

Qualora la sussistenza di cause di divieto di cui all'articolo 67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, ed all'art. 91, comma 6, del D.lgs. 159/2011, siano accertati successivamente alla stipula del contratto, l'Azienda USL notifica a mezzo PEC al Centro la richiesta di sospendere immediatamente dalle funzioni le persone coinvolte.

Trascorsi 30 giorni senza che il Centro sospenda l'imprenditore o il componente della compagine sociale, l'Azienda USL può recedere dal contratto fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.

ART. 13.4

(OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DEI TENTATIVI DI CONCUSSIONE)

Il Centro si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi societari o dei dirigenti di impresa e questi ne siano a conoscenza.

ART. 13.5

(MISURE STRAORDINARIE DI GESTIONE, SOSTEGNO E MONITORAGGIO NELL'AMBITO DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE)

Nell'ipotesi in cui l'autorità giudiziaria proceda nei confronti dell'imprenditore o dei componenti dell'organo societario in caso di una pluralità di componenti inferiori a 5 o dei dirigenti dell'impresa per i delitti di cui agli articoli 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322, c.p., 322-bis, c.p., 346-bis, c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p., l'Azienda USL notifica a mezzo PEC al Centro la richiesta di sospendere immediatamente dalle funzioni le persone coinvolte.

Trascorsi 30 giorni senza che il Centro sospenda l'imprenditore o il componente dell'organo societario imputato per i delitti di cui agli articoli 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322, c.p., 322-bis, c.p., 346-bis, c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p., l'Azienda USL notifica il Presidente dell'ANAC il quale, ai sensi e agli effetti dell'art. 32, c. 1, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, così come modificato dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114, ne informa il procuratore della Repubblica e propone al Prefetto competente, alternativamente: a) di ordinare la rinnovazione degli organi sociali mediante la sostituzione del soggetto coinvolto e, ove l'impresa non si adegui nei termini stabiliti, di provvedere alla straordinaria e temporanea gestione dell'impresa limitatamente alla completa esecuzione del contratto d'appalto ovvero dell'accordo contrattuale o della concessione; b) di provvedere direttamente alla straordinaria e temporanea gestione dell'impresa limitatamente alla completa esecuzione del contratto di appalto ovvero dell'accordo contrattuale o della concessione.

ART. 14

(POLIZZA ASSICURATIVA)

Il Centro dichiara di essere provvisto di una valida e idonea copertura assicurativa, adeguata alla copertura dei danni derivanti dall'esercizio delle proprie attività, in ossequio ai principi previsti dalla L. 24/2017 (la c.d. "Legge Gelli") in materia.

ART. 15

(DIVIETO DI CD. "DUMPING CONTRATTUALE" E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA)

Il Centro si impegna a non porre in essere condotte riconducibili a forme di cd. "dumping contrattuale" e ad applicare, in assenza di una specifica normativa di riferimento, i principi previsti dall'art. 30, comma 4, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

La violazione di detto impegno, da parte del Centro, comporterà un inadempimento grave degli obblighi di cui al presente Contratto e legittimerà l'AUSL BO a risolvere lo stesso con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 del codice civile, fermo restando il risarcimento dei danni ad essa eventualmente causati.

ART. 16 (DURATA)

Il presente contratto avrà validità dal 01/01/2026 fino al 31/12/2028, salvo interventi legislativi o regolamentari, a livello nazionale e/o regionale, che, qualora non diversamente previsto, ne impongano la sua modifica o risoluzione.

La validità del contratto è subordinata al mantenimento dei requisiti oggettivi e soggettivi per tutto il periodo sopra indicato.

Nel caso di pubblicazione da parte della Regione Emilia Romagna di un avviso di selezione in attuazione di quanto previsto dall'art. 8 quinquies d.lgs. 502/1992, si conviene che il contratto conserverà efficacia per tutta la durata della procedura di selezione, nonché per il tempo strettamente necessario alla stipula dell'eventuale nuovo contratto locale laddove la risoluzione del presente contratto e una nuova stipula sia imposta dalle disposizioni regionali adottate in attuazione dell'art. 8 quinquies d.lgs. 502/1992 e dall'esito di tale avviso.

ART. 17 (CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE)

Per ogni controversia giudiziale relativa al presente contratto è competente esclusivamente il Foro di Bologna.

ART. 18 (NORME FINALI)

Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente contratto si fa espresso rinvio alle norme di legge e di regolamento in materia sanitaria, amministrativa, civile e penale.

Il presente Contratto potrà essere concordemente ridefinito in ogni parte a seguito di interventi legislativi o regolamentari, a livello nazionale e/o regionale, che, qualora non diversamente previsto, ne impongano la sua modifica o risoluzione.

Il presente contratto è soggetto a imposta di bollo ai sensi del d.p.r. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni.

Le eventuali spese e tasse inerenti al presente contratto, da registrarsi in caso d'uso, saranno a carico del Centro.

Ai sensi del d.lgs. 33/2013 si provvederà agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati.

Letto, approvato e sottoscritto, in modalità digitale, in difetto di contestualità spazio/temporale, ai sensi dell'articolo 21 del D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.

Azienda USL di Bologna
La Direttrice Generale
Dr.ssa Anna Maria Petrini
(firmato digitalmente)

Centro di Riabilitazione AXIA
Il Rappresentante Legale
Paolino Erika
(firmato digitalmente)

ART. 19 (ACCETTAZIONE ESPRESSA DI CLAUSOLE)

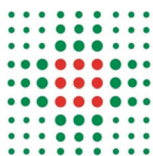
Il Centro dichiara di conoscere e di accettare espressamente le clausole del contratto: 13 (adempimenti ai sensi dell'Intesa per la legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale sottoscritta tra la Prefettura di Bologna, l'Azienda USL di Bologna, l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna Policlinico S. Orsola-Malpighi, l'IRCCS Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna e l'Azienda USL di Imola); 13.1 (obbligo di denuncia); 13.2 (obbligo di segnalazione alla prefettura); 13.3 (effetti delle informazioni interdittive precedenti e successive alla stipula del contratto); 13.4 (obbligo di comunicazione dei tentativi di concussione); 13.5

(misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio nell'ambito della prevenzione della corruzione); art. 14 (polizza assicurativa).

Centro di Riabilitazione AXIA
Il Rappresentante Legale
Paolino Erika
(firmato digitalmente)

ALLEGATI:

- 1. ALLEGATO 1: DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO**
- 2. ALLEGATO 2: ISTRUZIONI PER IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna

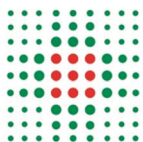
Istituto delle Scienze Neurologiche
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

ALLEGATO 1

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO

(Ambito del trattamento - art. 28, paragrafo 3, GDPR a cura del Titolare del trattamento)

Categorie di interessati
• persone fisiche
Tipo di dati personali oggetto di trattamento
• categorie particolari di dati personali
Oggetto, natura e finalità del trattamento
• si rinvia all'oggetto del contratto tra Azienda USL di Bologna e Centro di Riabilitazione AXIA



ALLEGATO 2

ISTRUZIONI PER IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI **Regolamento (UE) 2016/679 e D.Lgs. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. 101/2018**

Il Responsabile del trattamento tratta i dati personali per conto del Titolare del trattamento solo ed esclusivamente ai fini dell'esecuzione dei servizi oggetto dell'accordo nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, nonché delle seguenti istruzioni impartite dal Titolare del trattamento.

Misure di sicurezza (art. 32 GDPR)

Il Responsabile del trattamento, per quanto di propria competenza, è tenuto in forza di legge e del presente accordo, per sé e per le persone autorizzate al trattamento che collaborano con la sua organizzazione, a dare attuazione alle misure di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di trattamento di dati personali fornendo assistenza al Titolare del trattamento nel garantire il rispetto della medesima.

Il Responsabile del trattamento, tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, deve assicurarsi che le misure di sicurezza predisposte ed adottate siano adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, in particolare contro:

- distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati;
- trattamento dei dati non consentito o non conforme alle finalità delle operazioni di trattamento.

Il Responsabile del trattamento applica le misure di sicurezza, di cui al punto precedente, al fine di garantire:

- se del caso, la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;
- la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
- la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico.

Il Responsabile del trattamento è tenuto a implementare una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento, trasmettendo tempestivamente al Titolare del trattamento la documentazione tecnica relativa sia alle misure di sicurezza in atto sia alle modifiche in seguito adottate.

Il Responsabile del trattamento assicura l'utilizzo di strumenti, applicazioni e/o servizi che rispettino i principi di protezione dei dati personali fin dalla progettazione (privacy by design) e per impostazione predefinita (privacy by default).

Valutazione di impatto (art. 35 GDPR)

Il Responsabile del trattamento, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione dello stesso, assiste il Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli artt. 35 e 36 del GDPR.

Nello specifico:

- fornisce tutte le informazioni e tutti gli elementi utili al Titolare del trattamento per la effettuazione della valutazione di impatto sulla protezione dei dati, nonché dell'eventuale consultazione preventiva alla Autorità Garante;
- assicurare la massima cooperazione e assistenza per dare effettività alle azioni di mitigazione eventualmente previste dal Titolare del trattamento per affrontare possibili rischi identificati a seguito degli esiti della valutazione di impatto effettuata sui trattamenti di dati personali cui il Responsabile del trattamento concorre.

Registro delle attività di trattamento (art. 30 GDPR)

Il Responsabile del trattamento, ove ricorrano le ipotesi di cui all'art. 30 del Regolamento, dovrà tenere un registro ex art. 30.2 nel quale identifica e censisce i trattamenti di dati personali svolti per conto del Titolare

del trattamento, le banche dati e gli archivi gestiti con supporti informatici e/o cartacei necessari all'espletamento delle attività oggetto del presente accordo.

Tale registro, da esibire, in caso di ispezione della Autorità Garante, deve contenere:

- il nome e i dati di contatto del Responsabile del trattamento, del Titolare del trattamento per conto del quale il Responsabile agisce e, ove applicabile, del Data Protection Officer (DPO);
- le categorie dei trattamenti effettuati per conto del Titolare del trattamento;
- se del caso, i trasferimenti di dati personali verso paesi terzi, compresa l'identificazione del paese terzo e la relativa documentazione di garanzia;
- la descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche ed organizzative applicate a protezione dei dati.

Data Breach (art. 33 GDPR)

Il Responsabile del trattamento deve fornire tutto il supporto necessario al Titolare del trattamento ai fini delle indagini e sulle valutazioni in ordine alla violazione di dati, al fine di individuare, prevenire e limitare gli effetti negativi della stessa, conformemente ai suoi obblighi ai sensi del presente articolo e svolgere qualsiasi azione che si renda necessaria per porre rimedio alla violazione stessa. Nella misura in cui la violazione dei dati personali sia causata da una violazione del Responsabile del trattamento o dei suoi Sub-responsabili delle disposizioni del presente atto di nomina, dell'accordo o delle Leggi sulla protezione dei dati applicabili, tenendo conto della natura della violazione dei dati personali e del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche coinvolte, il Responsabile del trattamento, su istruzione di Titolare del trattamento, opererà tutti gli sforzi necessari per identificare e porre rimedio alla causa della violazione dei dati personali, per mitigare i rischi per i diritti e le libertà delle persone fisiche coinvolte e per assistere ulteriormente il Titolare del trattamento con ogni ragionevole richiesta nel rispetto delle leggi sulla protezione dei dati relative alle violazioni dei dati personali.

Il Responsabile del trattamento non deve rilasciare, né pubblicare alcun comunicato stampa o relazione riguardante eventuali data breach o violazioni di trattamento senza aver ottenuto il previo consenso scritto del Titolare del trattamento.

Soggetti autorizzati allo svolgimento di operazioni di trattamento dei dati personali – Designazione

Il Responsabile del trattamento:

- provvede ad individuare le persone fisiche da nominare autorizzati al trattamento, attribuendo loro specifici compiti e funzioni e fornendo loro adeguate istruzioni scritte circa le modalità del trattamento dei dati;
- assicura competenze ed affidabilità dei propri dipendenti e collaboratori autorizzati al trattamento dei dati personali effettuati per conto del Titolare del trattamento;
- assicura che gli autorizzati abbiano ricevuto adeguata formazione in materia di protezione dei dati personali e sicurezza informatica consegnando al Titolare del trattamento, per il tramite dei Referenti privacy aziendali di riferimento, le evidenze di tale formazione;
- vigila sull'operato degli autorizzati, vincolandoli alla riservatezza su tutte le informazioni acquisite nello svolgimento delle loro attività, anche successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro/collaborazione con il Responsabile del trattamento. In ogni caso, il Responsabile del trattamento è ritenuto direttamente responsabile per qualsiasi divulgazione di dati personali da parte degli autorizzati.

Amministratori di sistema

Il Responsabile del trattamento, per quanto concerne i trattamenti effettuati per fornire il servizio oggetto del accordo dai propri incaricati con mansioni di "amministratore di sistema", è tenuto altresì al rispetto delle previsioni contenute nel provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008 modificato in base al provvedimento del 25 giugno 2009, in quanto applicabili. Il Responsabile del trattamento, in particolare, si impegna a:

- designare quali amministratori di sistema le figure professionali da individuare e dedicare alla gestione e alla manutenzione di impianti di elaborazione o di loro componenti con cui vengono effettuati trattamenti di dati personali;
- predisporre e conservare l'elenco contenente gli estremi identificativi delle persone fisiche qualificate ed individuate quali amministratori di sistema e le funzioni ad essi attribuite, unitamente all'attestazione delle conoscenze, dell'esperienza, della capacità e dell'affidabilità degli stessi

- soggetti, i quali devono fornire idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza;
- fornire il suddetto elenco al Titolare del trattamento, e comunicare ogni eventuale aggiornamento allo stesso;
 - verificare annualmente l'operato degli amministratori di sistema, informando il Titolare del trattamento, circa le risultanze di tale verifica;
 - mantenere i file di log previsti in conformità alle disposizioni contenute nel provvedimento dell'Autorità Garante sopra richiamato.

Sub-responsabile del trattamento

Per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del Titolare del trattamento e **previa autorizzazione scritta specifica da richiedere a quest'ultimo**, il Responsabile del trattamento può ricorrere ad altro responsabile (c.d. Sub-responsabile del trattamento). In questi casi il Responsabile del trattamento si obbliga ad imporre per iscritto al Sub-responsabile del trattamento, mediante atto giuridico vincolante, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati personali cui lo stesso è soggetto, in particolare rispetto agli obblighi in materia di sicurezza. Nel caso in cui il Responsabile del trattamento ricorra ad un Sub-responsabile stabilito in un Paese extra-UE, sarà suo onere adottare adeguati strumenti per legittimare il trasferimento ai sensi degli artt. 44 e ss. del GDPR.

Il Titolare del trattamento può chiedere al Responsabile del trattamento:

- il rilascio di copia degli accordi stipulati tra Responsabile e Sub-responsabile del trattamento (omettendo le sole informazioni strettamente confidenziali e gli accordi economici, se del caso);
- l'esperimento di audit nei confronti dei propri Sub-responsabili del trattamento;
- conferma che gli audit sono stati condotti per dimostrare la conformità dei Sub-responsabili del trattamento alla normativa in materia di protezione dei dati personali, nonché alle istruzioni impartite dal Titolare del trattamento.

Il Responsabile del trattamento si impegna espressamente ad informare il Titolare del trattamento di eventuali modifiche riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di eventuali Sub-responsabili del trattamento, dandogli così l'opportunità di opporsi a tali modifiche. Il Responsabile del trattamento non può ricorrere ai Sub-responsabili del trattamento nei cui confronti il Titolare del trattamento abbia manifestato la sua opposizione.

Qualora il Sub-responsabile ometta di adempiere ai propri obblighi, il Responsabile del trattamento conserva nei confronti del Titolare del trattamento l'intera responsabilità dell'inadempimento degli obblighi del Sub-responsabile del trattamento. In tutti i casi, il Responsabile del trattamento si assume la responsabilità nei confronti del Titolare del trattamento per qualsiasi violazione od omissione realizzati da un Sub-responsabile del trattamento o da altri terzi soggetti incaricati dallo stesso, indipendentemente dal fatto

Data Protection Officer (DPO)

Il Responsabile del trattamento comunica al Titolare del trattamento il nome e i dati di contatto del proprio Data Protection Officer (DPO), ove designato all'indirizzo: privacy@ausl.bologna.it
Tale comunicazione deve contenere il nome del Responsabile del trattamento, l'accordo di riferimento.

Il Titolare del trattamento comunica con la presente i riferimenti del proprio DPO:

Dr Manuel Ottaviano

c/o IRCCS Azienda Ospedaliero - Universitaria di Bologna
Via Massarenti, 9 - 40138 Bologna
Email dpo@aosp.bo.it
pec dpo@pec.aosp.bo.it

Attività di audit da parte del Titolare del trattamento

Il Responsabile del trattamento mette a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente contratto e della normativa applicabile, consentendo e contribuendo alle attività di revisione, compresi gli audit, realizzati dal Titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato. A tale scopo il Responsabile del trattamento riconosce al Titolare del trattamento, e dai terzi incaricati ai sensi dell'art. 28, par. 3, lett. h) GDPR, il diritto di accedere ai locali di sua pertinenza ove hanno svolgimento le operazioni di trattamento o dove sono custoditi dati o documentazione relativa al presente contratto. In ogni caso il Titolare del trattamento si impegna per sé e per i terzi incaricati da quest'ultimo, a che le informazioni raccolte durante le operazioni di verifica siano

utilizzate solo per tali finalità. Tale attività può essere svolta dal Titolare del trattamento nei confronti del Sub-responsabile del trattamento o delegata dal Titolare stesso al Responsabile del trattamento.

Nel caso in cui all'esito degli audit effettuati dal Titolare del trattamento o da terzi incaricati, le misure tecniche, organizzative e/o di sicurezza adottate dal Responsabile del trattamento e/o Sub-responsabile del trattamento risultino inadeguate o, comunque, vengano riscontrate evidenze di violazioni gravi (ad es. la mancata informazione e formazione da parte del Responsabile al trattamento dei dati nei confronti dei propri soggetti autorizzati, la rilevazione di violazione a livello applicativo del sistema fornito) commesse dal Responsabile del trattamento o Sub-responsabile del trattamento dei dati personali, Il Titolare del trattamento ha facoltà di applicare una penale nelle modalità e nei termini stabiliti del accordo. Il rifiuto del Responsabile del trattamento e Sub-responsabile di consentire l'audit al Titolare del Trattamento comporta la risoluzione del contratto.

Trasferimento e trattamento di dati personali fuori dall'Unione Europea

Il Titolare del trattamento non autorizza il trasferimento dei dati personali oggetto di trattamento al di fuori dell'Unione Europea, salvo casi eccezionali legati alla tipologia contrattuale, per i quali la specifica autorizzazione da richiedere al Titolare del trattamento è sottoposta alla valutazione del DPO.

Conservazione o cancellazione dei dati e loro restituzione

Al termine delle operazioni di trattamento affidate, nonché all'atto della cessazione per qualsiasi causa del trattamento da parte del Responsabile del trattamento o del rapporto sottostante, il Responsabile del trattamento a discrezione del Titolare del trattamento sarà tenuto a:

- restituire al Titolare del trattamento i dati personali oggetti del trattamento
- provvedere alla loro integrale distruzione, salvi solo i casi in cui la conservazione dei dati sia richiesta da norme di legge od altri fini (contabili, fiscali, ecc.).

In entrambi i casi il Responsabile del trattamento provvederà a rilasciare al Titolare del trattamento apposita dichiarazione per iscritto contenente l'attestazione che presso il Responsabile del trattamento non esista alcuna copia dei dati personali di titolarità del Titolare del trattamento. Il Titolare del trattamento si riserva il diritto di effettuare controlli e verifiche volte ad accertare la veridicità della dichiarazione.

Ulteriori eventuali obblighi, se applicabili in base alla tipologia contrattuale in essere

Il Responsabile del trattamento:

- provvede al rilascio dell'informativa di cui all'art. 13 del GDPR, qualora il trattamento dei dati oggetto dell'accordo comporti la raccolta di dati personali per conto del Titolare del trattamento da parte del Responsabile del trattamento;
- collabora con il Titolare del trattamento per fornire tempestivamente tutte le informazioni necessarie e/o i documenti utili al fine di soddisfare l'obbligo in capo a quest'ultimo di dare seguito alle richieste degli interessati di cui al Capo III del GDPR (ad es.: esercizio dei diritti di accesso, rettifica, limitazione, opposizione al trattamento dei dati);
- collabora con il Data Protection Officer (DPO) del Titolare del trattamento, provvedendo a fornire ogni informazione dal medesimo richiesta;
- provvede ad informare immediatamente il Titolare del trattamento di ogni richiesta, ordine ovvero attività di controllo da parte dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali o dell'Autorità Giudiziaria;
- coadiuva, se richiesto dal Titolare del trattamento lo stesso nella difesa in caso di procedimenti dinanzi alla suddetta Autorità che riguardino il trattamento dei dati oggetto del contratto. A tal fine il Responsabile del trattamento fornisce, in esecuzione del contratto e, quindi, gratuitamente, tutta la dovuta assistenza al Titolare del trattamento per garantire che la stessa possa rispondere a tali istanze o comunicazioni nei termini temporali previsti dalla normativa e dai regolamentari applicabili.

Responsabilità e manleve

Il Responsabile del trattamento tiene indenne e manleva il Titolare del trattamento da ogni perdita, costo, sanzione, danno e da ogni responsabilità di qualsiasi natura derivante o in connessione con una qualsiasi violazione da parte del Responsabile del trattamento delle disposizioni contenute nel presente accordo.

A fronte della ricezione di un reclamo relativo alle attività oggetto del presente accordo, il Responsabile del trattamento:

- avverte, prontamente ed in forma scritta, il Titolare del trattamento del reclamo ricevuto;

- non fornisce dettagli al reclamante senza la preventiva interazione con il Titolare del trattamento;
- non transige la controversia senza il previo consenso scritto del Titolare del trattamento;
- fornisce al Titolare del trattamento tutta l'assistenza che potrebbe ragionevolmente richiedere nella gestione del reclamo.

A fronte della ricezione di un reclamo relativo alle attività oggetto del presente accordo, il Responsabile del trattamento contatterà tempestivamente il Titolare del trattamento attendendo specifiche istruzioni sulle azioni da intraprendere.